

**DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016  
170/2016/E/EFR**

**ESITI DELLA RICOGNIZIONE DELLE CONVENZIONI DI CESSIONE DELL'ENERGIA  
ELETTRICA, STIPULATE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, AVVIATA CON  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 436/2014/E/EFR**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 aprile 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 novembre 2000, come modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001 (di seguito: DM 21 novembre 2000);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 4 settembre 2014, 436/2014/E/efr (di seguito: deliberazione 436/2014/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 436/2014/E/efr, l'Autorità ha avviato una ricognizione sulle convenzioni per la cessione di energia elettrica, stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6/92, con scadenza successiva all'1 settembre 2009;
- tale ricognizione era finalizzata a verificare la corretta e uniforme applicazione della normativa, con particolare riferimento al rispetto delle date di entrata in esercizio fissate negli appositi decreti ministeriali, al valore dell'energia assorbita dai servizi ausiliari e all'utilizzo di combustibili fossili;
- dalla ricognizione è emerso che:
  - le convenzioni, stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6/92, con scadenza successiva all'1 settembre 2009, sono 285, per una potenza convenzionata totale pari a circa 6.300 MW;

- delle suddette 285 convenzioni, 70 risultavano ancora attive all'1 gennaio 2015, e 47 all'1 gennaio 2016; si stima, altresì, che le convenzioni attive all'1 gennaio 2017 e all'1 gennaio 2018 saranno rispettivamente 35 e 24;
- all'1 gennaio 2015, la componente incentivante di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, risultava erogata per 13 convenzioni e, all'1 gennaio 2016, la suddetta componente risulta erogata per 8 convenzioni; si stima, altresì, che la componente incentivante sarà erogata all'1 gennaio 2017 e all'1 gennaio 2018, rispettivamente per 6 e 3 convenzioni;
- nell'ambito delle attività di verifica svolte dal GSE in regime di avvalimento, gli impianti cui sono riferite 127 delle 285 convenzioni scadute successivamente all'1 settembre 2009 sono stati oggetto di verifica;
- tutti gli impianti, cui sono riferite le convenzioni attive all'1 gennaio 2015, sono stati assoggettati a verifica ispettiva da parte del GSE, almeno una volta.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la ricognizione ha evidenziato le seguenti criticità:
  - con riferimento a due impianti, per i quali la data di entrata in esercizio risultava fissata da decreto ministeriale, la date dichiarate dal soggetto titolare della convenzione non risultano coerenti con le rilevazioni dei dati di misura utilizzati per la fatturazione dell'energia immessa in rete;
  - con riferimento a due impianti, nella determinazione dei quantitativi di energia oggetto di incentivazione risulta sia stato applicato il valore forfetario previsto nella convenzione di cessione; il suddetto valore, che non appare coerente con quelli tipici riscontrati per le tipologie di impianto corrispondenti;
- la ricognizione ha, altresì, evidenziato che:
  - gli impianti ai quali si applica il vincolo della quantità strettamente indispensabile (di seguito: QSI), di cui al Titolo II, punto 12 bis del provvedimento Cip 6/92, sono stati assoggettati a verifica ispettiva, a meno di limitate eccezioni relative ad impianti di piccola potenza alimentati a biogas,
  - alcuni soggetti, nella cui titolarità si trovano gli impianti con convenzione di cessione ancora attiva, risultano inadempienti rispetto agli obblighi informativi previsti in materia di QSI;
- con la deliberazione 597/2015/E/com è stata prorogata la durata del Comitato di Esperti operante presso il GSE con funzioni consultive e di indirizzo.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento:
  - ai due impianti per i quali risultano criticità relativamente alla data di entrata in esercizio;
  - ai due impianti per i quali risultano criticità con riferimento alla determinazione delle quantità di energia oggetto di incentivazione

- sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, anche con il coinvolgimento del Comitato di Esperti costituito presso il GSE;
- sia opportuno estendere, nel corso degli anni, le verifiche ispettive in regime di avvalimento sugli impianti le cui convenzioni verranno progressivamente a scadere, in modo da effettuare i controlli anche per le durate residue delle convenzioni in essere;
  - sia opportuno che il GSE richiami al rispetto degli obblighi informativi, previsti in materia di QSI, i soggetti nella cui titolarità si trovano gli impianti con convenzione di cessione ancora attiva ai quali si applicano i suddetti obblighi

### **DELIBERA**

1. di svolgere, nell'ambito del regime di avvalimento del GSE, di cui alla deliberazione 597/2015/E/com, approfondimenti istruttori ed eventuali verifiche ispettive con riferimento a quattro impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di convenzioni di cessione, stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6 6/92, con il coordinamento della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità e il coinvolgimento del Comitato di Esperti operante presso il GSE;
2. di richiedere al GSE di predisporre, con il supporto del Comitato di Esperti, un programma di verifiche ispettive con il quale completare i controlli sugli impianti le cui convenzioni sono ancora in essere, da effettuare prima della loro scadenza;
3. di invitare il GSE a sollecitare i soggetti interessati al rispetto degli obblighi informativi previsti in materia di QSI;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità, [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*